

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI
VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA E DI
SALVAGUARDIA AI CLIENTI FINALI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 18
GIUGNO 2007 N. 73/07**

- TIV -

Valido dall'1 marzo 2013

Versione modificata con deliberazioni nn. 565/2012/R/EEL, 583/2012/R/EEL,
456/2013/R/EEL e 508/2013/R/EEL

SOMMARIO

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Ambito oggettivo.....	9
Articolo 3 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	10
Articolo 4 Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia	11
Articolo 5 Identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia.....	13
Articolo 6 Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio di maggior tutela senza averne diritto	14
Articolo 7 Attivazione del servizio di maggior tutela nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa.....	14
TITOLO 2 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	15
SEZIONE 1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI.....	15
Articolo 8 Ambito di applicazione.....	15
Articolo 9 Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini del monitoraggio.....	16
Articolo 10 Condizioni economiche	16
Articolo 11 Contributi in quota fissa	18
Articolo 12 Ammontare del deposito cauzionale	19
Articolo 13 Condizioni contrattuali e livelli di qualità	20
Articolo 14 Prezzi di riferimento	20
Articolo 15 Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela.....	21
Articolo 16 Gestione del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'Articolo 61 del TIT	21
SEZIONE 2 APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA.....	22
Articolo 17 Ambito di applicazione.....	22
Articolo 18 Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela.....	22
Articolo 19 Fatturazione e regolazione dei pagamenti	24
Articolo 20 Obblighi di informazione.....	24
SEZIONE 3 PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI	25

Articolo 21 Ambito	25
Articolo 22 Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela	26
Articolo 23 Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione	28
Articolo 24 Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard.....	28
Articolo 25 Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling	29
Articolo 26 Energia elettrica destinata ai clienti serviti nella maggior tutela.....	30
Articolo 27 Disposizioni alla Cassa.....	32
TITOLO 3 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA.....	34
Articolo 28 Ambito di applicazione.....	34
Articolo 29 Condizioni del servizio di salvaguardia.....	34
Articolo 30 Disponibilità delle informazioni necessarie ai fini della fatturazione dei clienti finali in salvaguardia	36
Articolo 31 Obblighi informativi per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia.....	37
Articolo 32 Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia ai fini del monitoraggio.....	39
TITOLO 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	40
Articolo 33 Comunicazioni per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela	40
Articolo 34 Soppresso.....	40
Articolo 35 Soppresso.....	40
Articolo 36 Recapito del servizio guasti.....	40
TITOLO 5 Soppresso	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 37 Disposizioni in tema di Sistema Informativo Integrato.....	40
Articolo 38 Identificazione delle piccole imprese	41
Articolo 39 Disposizioni transitorie e finali.....	41

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:
- **ambito territoriale** è l'area geografica nella quale l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia erogano i rispettivi servizi;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
 - **cliente avente diritto al servizio di maggior tutela** è il cliente finale di cui all'Articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007;
 - **cliente avente diritto al servizio di salvaguardia** è il cliente finale di cui all'Articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007;
 - **cliente del mercato libero** è il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela e dal cliente in salvaguardia;
 - **cliente in maggior tutela** è il cliente finale cui è erogato il servizio di maggior tutela;
 - **cliente in salvaguardia** è il cliente finale cui è erogato il servizio di salvaguardia;
 - **componente $DISP_{BT}$** è la componente di dispacciamento, espressa in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
 - **componente RCV (remunerazione commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è societariamente separato;
 - **componente RCV_i (remunerazione commercializzazione vendita imprese integrate)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è l'impresa distributrice;
 - **contratto di trasporto** è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice;

- **corrispettivi PED non monorari** sono i corrispettivi PED differenziati per fasce orarie o per fasce orarie e per mese;
- **corrispettivo C_{SAL}** è l'ulteriore corrispettivo del servizio di salvaguardia relativo alla copertura degli oneri per la morosità;
- **corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
- **corrispettivo PED (prezzo energia e dispacciamento)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- **dichiarazione sostitutiva** è l'attestazione resa in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni con cui il cliente finale appartenente alle tipologie di cui al comma 2.3, lettere b) e c) punto ii), dichiara di soddisfare i requisiti per l'ammissione al servizio di maggior tutela o i requisiti per l'ammissione al servizio di salvaguardia;
- **elemento PD (prezzo dispacciamento)** è l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **elemento PE (prezzo energia)** è l'elemento del corrispettivo PED, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
- **elemento PPE¹** è l'elemento del corrispettivo PPE, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- **elemento PPE²** è l'elemento del corrispettivo PPE, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- **esercente la maggior tutela** è il soggetto che, ai sensi dell'Articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela;

- **esercente la maggior tutela societariamente separato** è la società, separata rispetto all'impresa distributrice territorialmente competente, che eroga il servizio di maggior tutela;
- **esercente la salvaguardia** è il soggetto che, ai sensi dell'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di salvaguardia;
- **esercente la salvaguardia uscente** è, con riferimento all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia che eroga il medesimo servizio sino al 31 dicembre di tale anno;
- **fasce orarie** sono le fasce orarie definite nella tabella 6;
- **fascia oraria F23** è la fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3;
- **nuovo esercente la salvaguardia** è l'esercente la salvaguardia che subentra nell'erogazione del servizio all'esercente la salvaguardia uscente a seguito dell'aggiudicazione delle procedure concorsuali;
- **parametro PD_{bio} (prezzo dispacciamento biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), e della media annuale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_F (prezzo dispacciamento per fascia)** è la stima per ciascuna fascia oraria, della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_F^{mens} (prezzo dispacciamento per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PD_M (prezzo dispacciamento monorario)** è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_{bio} (prezzo energia biorario)** è la stima, per ciascuna fascia oraria F1 ed F23, della media trimestrale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), e della media annuale, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la

maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- **parametro PE_F (prezzo energia per fascia)** è la stima, per ciascuna fascia oraria, della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_F^{mens} (prezzo energia per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_M (prezzo energia monorario)** è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere da a) a c) espresso in centesimi di euro/kWh;
- **piccole imprese** sono i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- **prezzo di riferimento** è il prezzo di riferimento di cui all'Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **procedure concorsuali:** sono le procedure per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia definite ai sensi della deliberazione n. 337/07;
- **punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale** è un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **situazioni di morosità pregressa** sono le situazioni in cui un cliente finale in relazione a precedenti rapporti contrattuali con l'esercente la maggior tutela è stato identificato come cliente cattivo pagatore di cui alla deliberazione n. 200/99;
- **zona territoriale Centro Nord:** è l'area geografica contenente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna;
- **zona territoriale Centro Sud:** è l'area geografica contenente le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

-- * --

- **Direttiva 2009/72/CE** è la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- **legge n. 481/95** è la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007, n. 125/07 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007;
- **decreto-legge 18 giugno 2007** è il decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, recante “Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito in legge con la legge n. 125/07;
- **decreto ministeriale 23 novembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante “Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all’Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **deliberazione n. 200/99** è la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 200 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 5/04** è la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- **deliberazione n. 111/06** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 292/06** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2006, n. 292/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 144/07** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 156/07** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione n. 337/07** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione ARG/elt 4/08** è la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;
- **deliberazione ARG/elt 42/08** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 31 marzo 2008, n. 42/08 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione ARG/elt 76/08** è la deliberazione dell’Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08;
- **deliberazione ARG/elt 117/08** è la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
- **deliberazione ARG/elt 34/09** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- **deliberazione ARG/elt 107/09** è la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09;

- **deliberazione ARG/elt 112/09:** è la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09;
- **deliberazione ARG/com 202/09** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
- **deliberazione ARG/elt 208/10:** è la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2010, ARG/elt 208/10;
- **deliberazione ARG/com 151/11:** è la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11;
- **deliberazione ARG/elt 199/11:** è la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- **deliberazione 65/2012/R/eel:** è la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- **TIC (Testo integrato connessioni)** è l'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11 recante Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni;
- **TIME (Testo integrato misura)** è l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni;
- **TIQE (Testo integrato qualità elettrica)** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 recante Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e successive modifiche e integrazioni;
- **TIS (Testo integrato settlement)** è l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) e successive modifiche e integrazioni;
- **TIT (Testo integrato trasporto)** è l'allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e successive modifiche e integrazioni;
- **TIV (Testo integrato vendita)** è il presente provvedimento.

Articolo 2

Ambito oggettivo

- 2.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, il TIV reca disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia.
- 2.2 Ai sensi dell'Articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95, il TIV reca altresì disposizioni aventi ad oggetto le direttive ai soggetti esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali.

- 2.3 Ai fini della regolazione dei servizi di cui al comma 2.1, lettera a), si distinguono le tipologie contrattuali per le seguenti classi di punti di prelievo riconducibili alle utenze di cui al comma 2.2 del TIT:
- a) punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, da cui è prelevata energia elettrica per alimentare:
 - i) applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;
 - ii) applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all'alimentazione di infrastrutture di ricarica private per veicoli elettrici e le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
 - b) punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
 - c) punti di prelievo in bassa tensione:
 - i) da cui è prelevata energia elettrica per alimentare pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e per alimentare ricariche private dei veicoli elettrici, quando l'alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle applicazioni di cui alla precedente lettera a);
 - ii) per gli usi diversi da quelli di cui alle lettere a), e b) del presente comma e al precedente punto i);
 - d) punti di prelievo in media tensione per l'illuminazione pubblica, da cui è prelevata energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
 - e) punti di prelievo in media tensione per gli usi diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente comma;
 - f) punti di prelievo in alta ed altissima tensione.

Articolo 3

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

- 3.1 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale,

se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto relativo al servizio di maggior tutela nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).

Articolo 4

Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia

- 4.1 Con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela:
- a) l'esercente la maggior tutela è titolare del contratto di trasporto e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
 - b) l'Acquirente unico assume la qualifica di utente del dispacciamento.
- 4.2 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, l'esercente la salvaguardia è titolare del contratto per il servizio di trasporto e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione, di distribuzione e di utente del dispacciamento. L'esercente la salvaguardia può dare mandato a uno o più soggetti terzi per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo, nonché del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica.
- 4.3 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:
- a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 8.2;
 - b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 28.2
- e a darne tempestiva comunicazione, attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, rispettivamente all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia.
- 4.4 L'impresa distributrice è tenuta ad indicare nella comunicazione di cui al precedente comma 4.3, utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti, i seguenti elementi anagrafici identificativi di ciascun cliente finale titolare del/i punto/i di prelievo per il quale verrà attivato il servizio di salvaguardia:
- a) POD identificativo di ciascun punto di prelievo;

- b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
 - c) nome, cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
 - d) indirizzo/sede legale del cliente finale e indirizzo di esazione;
 - e) ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;
 - f) le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT, riconducibili ai punti di prelievo del cliente finale;
 - g) la potenza disponibile e impegnata per ciascun punto di prelievo;
 - h) il trattamento dell'energia elettrica prelevata applicato, ai sensi del TIS, a ciascun punto di prelievo del cliente finale;
 - i) l'aliquota IVA nonché le aliquote dell'accisa e delle addizionali applicate nell'ultima fattura.
- 4.5 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascuna impresa distributrice comunica al nuovo esercente la salvaguardia il proprio *template* di invio dei dati e il formato elettronico di cui al precedente comma 4.4. Ciascuna impresa distributrice che intende variare il proprio *template* e/o il formato elettronico deve comunicarlo con 60 (sessanta) giorni di anticipo all'esercente la salvaguardia indicando il nuovo *template* e/o il nuovo formato elettronico che va ad adottare.
- 4.6 Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 all'esercente la salvaguardia uscente e al nuovo esercente la salvaguardia.
- 4.7 Ciascun cliente avente diritto alla maggior tutela può richiedere all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio e si può avvalere dell'esercente la maggior tutela per l'inoltro della comunicazione del recesso con le modalità di cui all'Articolo 5 della deliberazione n. 144/07.
- 4.8 A partire dall'inserimento dei punti di prelievo di cui al comma 4.3, è attivato il corrispondente servizio di maggiore tutela o il servizio di salvaguardia ed il cliente finale è servito al di fuori del mercato libero.
- 4.9 L'esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all'Articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità nel TIV.
- 4.10 L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando almeno:
- a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, ai sensi

dell'Articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;

- b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
- c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
- d) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

4.11 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 81, comma 81.3 e 81.4, del TIQE, ciascun cliente finale avente diritto alla salvaguardia può chiedere all'esercente la salvaguardia l'attivazione del servizio ai fini di quanto previsto all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 42/08.

Articolo 5

Identificazione dei clienti finali non domestici in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia

- 5.1 Per i clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), punto ii), l'esercente la maggior tutela è tenuto a richiedere al cliente la dichiarazione sostitutiva, resa attraverso la sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione contestualmente:
 - a) alla comunicazione di cui al comma 4.9, nel caso il medesimo cliente sia inserito nel servizio di maggior tutela ai sensi del comma 4.3;
 - b) alla richiesta di attivazione del servizio da parte del cliente finale, nel caso in cui il medesimo cliente sia inserito nel servizio di maggior tutela ai sensi del comma 4.7.
- 5.2 Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di cui al comma 5.1, l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a re-inviare il modulo di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione.
- 5.3 Qualora trascorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di cui al comma 5.2 l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, provvede mediante la prima fattura utile a comunicare al medesimo cliente che, a seguito della mancata risposta alla richiesta di dichiarazione sostitutiva:
 - a) continuerà ad essere servito nell'ambito del servizio di maggior tutela;
 - b) sarà soggetto a controlli da parte delle autorità competenti, anche su segnalazione dell'Autorità, ai fini di verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione in tale servizio;
 - c) qualora, in esito a detti controlli, il cliente finale non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, oltre

alle altre eventuali conseguenze previste dalla legge, il medesimo cliente sarà trasferito al servizio di salvaguardia e sarà tenuto a corrispondere all' esercente la maggior tutela per il periodo successivo al termine di cui al comma 5.2, la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.

- 5.4 L' esercente la maggior tutela archivia le dichiarazioni sostitutive ricevute dai clienti finali.

Articolo 6

Clienti finali non domestici in bassa tensione che hanno beneficiato del servizio di maggior tutela senza averne diritto

- 6.1 Il presente Articolo si applica al cliente finale che abbia omissso di inviare la dichiarazione sostitutiva richiesta ai sensi dell' Articolo 5 e che, in seguito ai controlli svolti dalle autorità competenti, risulti privo dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del servizio di maggior tutela.
- 6.2 L' esercente la maggior tutela applica al cliente finale di cui al comma 6.1, per il periodo compreso tra la data di re-invio del modulo di cui al comma 5.2 e la data di uscita del cliente dal servizio di maggior tutela, le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia previste nell'ambito territoriale cui sono ubicati i punti di prelievo relativi al cliente finale, qualora più onerose rispetto alle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela che gli sono state effettivamente praticate.
- 6.3 L' Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità applicative della previsione di cui al comma 6.2, con particolare riferimento all'effettuazione dei conseguenti conguagli, nonché alla destinazione delle somme in tal modo recuperate a ristoro degli eventuali oneri sopportati dai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela.

Articolo 7

Attivazione del servizio di maggior tutela nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa

- 7.1 Fatta salva l'attivazione del servizio di maggior tutela ai sensi dell' Articolo 5.8 della deliberazione ARG/elt 42/08 e del comma 4.3, l' esercente la maggior tutela, secondo le modalità e nei limiti di cui al presente Articolo, si astiene dall' eseguire l' erogazione della fornitura con riferimento a qualsiasi punto di prelievo, nei confronti del cliente finale con situazioni di morosità pregressa, fintanto che tale cliente non corrisponda gli importi di cui al comma 7.5.
- 7.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.9, l' esercente la maggior tutela che ravvisi situazioni di morosità pregressa da parte del cliente finale titolare dei punti di prelievo per i quali si attiva il servizio di maggior tutela, richiede il pagamento degli importi di cui al comma 7.5.

- 7.3 La richiesta di cui al comma 7.2 deve avvenire secondo le modalità previste dai commi 3.2 e 3.3 della deliberazione ARG/elt 4/08. Nella suddetta comunicazione dovrà anche essere specificato che l'erogazione della fornitura è subordinata al pagamento degli importi di cui al comma 7.5.
- 7.4 In caso di inadempimento della richiesta di cui al comma 7.2, se il punto di prelievo interessato non risulta disattivato, l'esercente la maggior tutela chiede la sospensione della fornitura ai sensi dell'Articolo 4 della deliberazione ARG/elt 4/08.
- 7.5 Gli importi dovuti dal cliente finale all'esercente la maggior tutela comprendono:
- a) gli importi a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio di maggior tutela ancora dovuti in relazione ai precedenti rapporti contrattuali maggiorati di eventuali interessi di mora maturati per il ritardo del pagamento qualora per tali importi sia stata tempestivamente attivata, senza esiti, la procedura di messa in mora;
 - b) fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'Articolo 15 della deliberazione n. 200/99, il deposito cauzionale per un ammontare pari ad un livello pari al doppio rispetto ai valori indicati al comma 12.1.
- 7.6 La maggiorazione del deposito cauzionale di cui al comma 7.5, lettera b), è restituita al cliente finale che al termine dei primi dodici mesi di erogazione del servizio, ancora servito in maggior tutela, risulti cliente buon pagatore. La restituzione avviene mediante accredito dell'importo dovuto nella prima bolletta utile successiva.

TITOLO 2 SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

SEZIONE 1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA AI CLIENTI FINALI

Articolo 8 *Ambito di applicazione*

- 8.1 Ciascun soggetto esercente la maggior tutela è tenuto ad offrire ai clienti aventi diritto alla maggior tutela di cui al comma 8.2 almeno le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela definite alla presente Sezione 1.
- 8.2 I clienti aventi diritto alla maggior tutela comprendono:
- a) i clienti finali domestici, titolari di punti di prelievo definiti nelle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera a) e di cui alla lettera c) punto i);
 - b) le piccole imprese, purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione;

- c) i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.

Articolo 9

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela ai fini del monitoraggio

- 9.1 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, ciascun esercente la maggior tutela comunica all'Autorità, distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere a), b), e c):
- a) il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo cessa di essere servito nell'ambito del servizio di maggior tutela e accede al mercato libero, distinguendo il numero di punti di prelievo serviti nel mercato libero da una società controllata o appartenente al medesimo gruppo societario dell'esercente la maggior tutela;
 - b) il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo cessa di essere servito nell'ambito della maggior tutela e accede al servizio di salvaguardia per effetto delle autocertificazioni di cui all'Articolo 5;
 - c) il numero dei punti di prelievo che a partire dal mese successivo rientra nel servizio di maggior tutela;
 - d) il numero totale dei punti di prelievo che nel mese successivo sono serviti nell'ambito della maggior tutela;
 - e) relativamente al mese in cui avviene la comunicazione, i dati di cui alle precedenti lettere da a) a d), a titolo di rettifica di quanto precedentemente comunicato, con specificazione del numero di punti che nel corso del mese, fino alla data di trasmissione della comunicazione, cessa di essere servito nell'ambito della maggior tutela per disattivazione del punto di prelievo e il numero dei punti di prelievo cui il servizio è erogato a seguito di nuova attivazione;
 - f) relativamente al mese precedente a quello in cui avviene la comunicazione, i dati di cui alle precedenti lettere da a) a e), a titolo di rettifica di quanto precedentemente comunicato.
- 9.2 Qualora l'esercente la maggior tutela eroghi il servizio in un ambito comprendente più regioni, le informazioni di cui al comma 9.1 devono essere fornite distintamente per ciascuna di tali regioni.
- 9.3 La rilevazione dei dati di cui al comma 9.1 è effettuata tramite la piattaforma informatica dell'Autorità mediante appositi moduli disponibili sul sito internet dell'Autorità.
- 9.4 L'Autorità si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dei dati di cui al comma 9.1, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11.

Articolo 10

Condizioni economiche

10.1 Le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti di cui al comma 8.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:

- a) il corrispettivo PED ;
- b) il corrispettivo PCV , i cui valori sono fissati nella tabella 1;
- c) il corrispettivo PPE , pari alla somma dell'elemento PPE^1 e dell'elemento PPE^2 ;
- d) la componente $DISP_{BT}$.

10.2 Il corrispettivo PED è fissato pari alla somma dei seguenti elementi ed applicato all'energia elettrica prelevata:

- a) PE ;
- b) PD .

10.3 L'elemento PE applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) e:

- a) trattati per fasce ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_{bio} ;
- b) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M .

10.4 L'elemento PD applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) e:

- a) trattati per fasce ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio} ;
- b) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M .

10.5 Per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b):

- a) l'elemento PE applicato è pari a:
 - i. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens} nel caso in cui a detti punti di prelievo fossero applicati, alla data del 31 dicembre 2008, corrispettivi PED non monorari;
 - ii. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , in tutti gli altri casi;
- b) l'elemento PD applicato è pari a:
 - i. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{mens} nel caso in cui a detti punti di prelievo fossero applicati, alla data del 31 dicembre 2008, corrispettivi PED non monorari;
 - ii. il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , in tutti gli altri casi.

10.6 L'elemento PE applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) e:

- a) trattati orari o per fasce ai sensi del TIS è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens} ;
- b) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra:

- i. il parametro λ ed il parametro PE_{bio} , per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 31 dicembre 2008;
- ii. il parametro λ ed il parametro PE_F per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 30 settembre 2007;
- iii. il parametro λ ed il parametro PE_M per tutti gli altri punti di prelievo.

10.7 L'elemento PD applicato ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) e:

- a) trattati orari o per fasce ai sensi del TIS è pari al prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{mens} ;
- b) trattati monorari ai sensi del TIS, è pari al prodotto tra:
 - i. il parametro λ ed il parametro PD_{bio} , per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - ii. il parametro λ ed il parametro PD_F , per i clienti che ne hanno fatto richiesta di applicazione entro il 30 settembre 2007;
 - iii. il parametro λ ed il parametro PD_M , per tutti gli altri punti di prelievo.

10.8 Il parametro λ è pari a:

$$\lambda = 1 + fp$$

dove fp è il fattore percentuale di perdita utilizzato al comma 76.1, lettera b) del TIS.

Gli elementi PE , PD , PPE^1 , PPE^2 ed i corrispettivi unitari PED e PPE sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

10.9 La componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.1, lettera d), è differenziata tra le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 e, con riferimento ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) è differenziata tra i punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW e gli altri punti di prelievo.

10.10 I valori della componente $DISP_{BT}$ differenziati secondo le modalità di cui al comma 10.9 sono indicati nella tabella 3. Gli scaglioni di consumo, espressi in kWh per anno previsti dalla medesima tabella 3 sono applicati con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per 365 (trecentosessantacinque) i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Le modalità di calcolo di cui al presente comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.

Articolo 11

Contributi in quota fissa

11.1 L'esercente la maggior tutela applica un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro per ciascuna prestazione relativa a:

- a) attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;
 - b) disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
 - c) voltura;
 - d) disattivazione della fornitura a seguito di morosità;
 - e) riattivazione della fornitura a seguito di morosità;
 - f) variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente.
- 11.2 Le prestazioni di cui al precedente comma 11.1, lettere d) ed e), comprendono anche l'eventuale preventiva riduzione o ripristino della potenza. In tali casi il contributo in quota fissa di cui al comma 11.1 è dovuto anche nel caso in cui l'impresa distributrice proceda esclusivamente alla riduzione o al ripristino della potenza. In caso di disattivazione della fornitura con preventiva riduzione di potenza il contributo in quota fissa deve essere richiesto una sola volta.

Articolo 12

Ammontare del deposito cauzionale

- 12.1 L'ammontare del deposito cauzionale applicato dall'esercente la maggior tutela ai sensi dell'Articolo 14 della deliberazione n. 200/99, fatto salvo quanto previsto ai sensi dei commi 12.2 e 12.3, è determinato in misura pari a:
- a) 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
 - b) 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - c) non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutti gli altri punti di prelievo.
Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche ai punti di prelievo relativi alle connessioni temporanee, di cui al comma 7.3 del TIC per i quali risulta disponibile il dato di misura, ad esclusione delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, indipendentemente dalla potenza disponibile dei punti di prelievo medesimi.
- 12.2 Per i punti di prelievo relativi a clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi della deliberazione ARG/elt 117/08, l'ammontare del deposito cauzionale applicato dall'esercente la maggior tutela ai sensi dell'Articolo 14 della deliberazione n. 200/99 è determinato in misura pari a 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
- 12.3 L'ammontare del deposito cauzionale non deve in ogni caso essere richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito ai sensi dell'Articolo 15 della deliberazione n. 200/99.

- 12.4 Nei casi diversi rispetto all'Articolo 7, l'esercente la maggior tutela applica, nel momento dell'attivazione del servizio di maggior tutela, un ammontare del deposito cauzionale pari a:
- a) 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
 - b) 7,8 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - c) l'intero ammontare determinato ai sensi del comma 12.1, lettera c), per tutti gli altri punti di prelievo, inclusi i punti di prelievo relativi alle connessioni temporanee, di cui al comma 7.3 del TIC per i quali risulta disponibile il dato di misura, ad esclusione delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, indipendentemente dalla potenza disponibile dei punti di prelievo medesimi
- 12.5 La differenza tra il livello del deposito cauzionale definito ai sensi del comma 12.1 e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi del comma 12.4 è rateizzata nei 12 successivi cicli di fatturazione, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio di maggior tutela.
- 12.6 Il livello del deposito cauzionale di cui al comma 12.1 è aggiornato con cadenza biennale dall'Autorità.

Articolo 13

Condizioni contrattuali e livelli di qualità

- 13.1 Gli esercenti la maggior tutela applicano le disposizioni in tema di condizioni contrattuali, trasparenza dei documenti di fatturazione e del servizio di vendita adottate dall'Autorità.
- 13.2 A partire dalla disponibilità all'esercente la maggior tutela di dati di misura differenziati per fascia oraria, il medesimo esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi del cliente coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione ARG/com 202/09.
- 13.3 Con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela è tenuto a riportare nelle prime tre fatture successive all'applicazione dei corrispettivi PED non monorari le comunicazioni previste dal punto 6 della deliberazione ARG/elt 112/09.

Articolo 14

Prezzi di riferimento

- 14.1 L'Autorità definisce, entro la fine del trimestre successivo al termine di ciascun trimestre, i prezzi di riferimento per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 8.2.
- 14.2 Il prezzo di riferimento è fissato pari alla media trimestrale del prezzo di cessione di cui al comma 18.4 determinata tenendo conto della domanda

relativa a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 riferita ai clienti finali di cui al comma 8.2.

Articolo 15

Meccanismi di remunerazione dell'attività di commercializzazione agli esercenti la maggior tutela

- 15.1 Ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione, a ciascun esercente la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a:
- a) la componente RCV , i cui valori sono fissati nella Tabella 4, per l'esercente la maggior tutela societariamente separato;
 - b) la componente RCV_i , i cui valori sono fissati nella Tabella 5 se l'esercente la maggior tutela è l'impresa distributrice.
- 15.2 L'esercente la maggior tutela versa, se positivo, alla Cassa o riceve, se negativo, dalla Cassa entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, la differenza tra:
- a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo PCV al netto dell'ammontare derivante dall'applicazione della componente $DISP_{BT}$;
 - b) l'ammontare di cui al comma 15.1.
- 15.3 La componente RCV e la componente RCV_i applicate in relazione a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 sono differenziate per la zona territoriale Centro Nord e per la zona territoriale Centro Sud.

Articolo 16

Gestione del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'Articolo 61 del TIT

- 16.1 Gli esercenti la maggior tutela comunicano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo PPE di cui al comma 10.1, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.
- 16.2 Qualora l'elemento PPE^1 del corrispettivo PPE assuma valore negativo, la Cassa entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma 16.1 versa agli esercenti la maggior tutela l'ammontare derivante dall'applicazione dell'elemento PPE^1 del corrispettivo PPE di cui al comma 10.1 comunicato ai sensi del medesimo comma.
- 16.3 Entro il 30 novembre di ogni anno l'Acquirente unico versa o riceve al/dal Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, di cui all'Articolo 61 del TIT, le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente comunicate alla Direzione Mercati dell'Autorità, ai sensi del comma 20.3, lettera b), e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.

SEZIONE 2
APPROVVIGIONAMENTO E CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA

Articolo 17

Ambito di applicazione

- 17.1 Ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, ciascun esercente la maggior tutela acquista l'energia elettrica oggetto del servizio dall'Acquirente unico, che si approvvigiona all'ingrosso per tutti gli esercenti la maggior tutela e che è utente del dispacciamento con riferimento a tutti i punti di prelievo cui il singolo esercente eroga il servizio di maggior tutela.
- 17.2 Le condizioni di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela sono regolate secondo quanto stabilito nella presente Sezione 2, nonché per le condizioni compatibili con il TIV, nel contratto approvato ai sensi della deliberazione ARG/elt 76/08, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 208/10.
- 17.3 Le previsioni contenute nel contratto di cui al comma 17.2 vincolano le parti, senza la necessità che sia sottoscritto alcun documento contrattuale. Nel caso di sottoscrizione di un tale documento, esso deve recepire l'intero contenuto del predetto contratto. Ogni clausola ulteriore o difforme si considera non apposta.
- 17.4 L'esercente la maggior tutela presta la garanzia, nelle forme e nei tempi previsti dal contratto di cui al comma 17.2.
- 17.5 L'Acquirente unico informa tempestivamente l'Autorità degli inadempimenti al comma 17.4.

Articolo 18

Costo di approvvigionamento da parte degli esercenti la maggior tutela

- 18.1 L'esercente la maggior tutela, per le quantità di energia elettrica destinate ai clienti in maggior tutela come definite al comma 18.2, è tenuto al pagamento del prezzo di cessione di cui al comma 18.4.
- 18.2 L'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela serviti dal singolo esercente la maggior tutela è pari, in ciascuna ora, alla somma de:
- a) l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo serviti in maggior tutela dal medesimo esercente e trattati su base oraria, aumentata per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - b) la quota del prelievo residuo d'area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita al medesimo esercente ai sensi del comma 18.3.
- 18.3 In ciascuna area di riferimento la quota del prelievo residuo di area relativo ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita a ciascun esercente la maggior tutela è pari al prodotto fra la quota del prelievo residuo di area attribuita all'Acquirente unico nella medesima area e il rapporto fra:

- a) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria serviti dal medesimo esercente la maggior tutela, nell'area di riferimento e nell'anno solare precedente; e
 - b) l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai clienti del servizio di maggior tutela non trattati su base oraria localizzati nella medesima area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).
- 18.4 Il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggiore tutela, espresso in centesimi di euro/kWh, è pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) la media, ponderata per le rispettive quantità orarie di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria:
 - i. per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero;
 - ii. per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - iii. per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti in maggior tutela.
- 18.5 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 18.4 gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 si intendono compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 18.6 Con riferimento al comma 18.4, lettera a), punti ii) ed iii), il costo unitario relativo alle ore comprese in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese è pari al prodotto tra il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detta fascia oraria se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica e il rapporto tra:
- a) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in detto mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte o per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica;

- b) il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detto mese se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica.

Articolo 19

Fatturazione e regolazione dei pagamenti

- 19.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela è il mese di calendario. I pagamenti degli esercenti all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 19.2 Ai fini dell'emissione delle fatture di cui al comma 19.1:
 - a) ciascuna impresa distributrice comunica all'Acquirente unico e all'esercente la maggior tutela entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di competenza l'energia elettrica di cui al comma 18.2;
 - b) l'Acquirente unico calcola, entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, il prezzo di cessione di cui al comma 18.4.
- 19.3 L'Acquirente unico verifica la correttezza e la congruità delle comunicazioni di cui al comma 19.2, lettera a) sulla base delle informazioni di cui al comma 33.1.

Articolo 20

Obblighi di informazione

- 20.1 L'Acquirente unico comunica all'Autorità e pubblica nel proprio sito *internet*, entro il termine del mese successivo a quello di competenza:
 - a) il prezzo di cui comma 18.4 relativo al mese di competenza;
 - b) i costi totali sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di competenza, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui al comma 18.4;
 - c) la quantità di energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero in ciascun mese di competenza ed in ciascuna zona;
 - d) la quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte del mese di competenza ed in ciascuna zona;
 - e) il prezzo medio pagato al Gestore del mercato elettrico per gli acquisti di cui alla lettera c) nel mese di competenza;
 - f) il prezzo medio dell'energia elettrica oggetto dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte nel mese di competenza.
- 20.2 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, l'Acquirente unico comunica mensilmente all'Autorità, con riferimento a ciascun anno solare, secondo le modalità dalla medesima stabilite:

- a) i costi unitari di approvvigionamento sostenuti in ciascuna ora di ciascun mese, distinti per ciascuna tipologia di costo di cui comma 18.4;
- b) le quantità relative a ciascuna tipologia di costo di cui comma 18.4, articolate per ciascuna ora e per ciascun mese;
- c) la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati il mese precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo.

20.3 L'Acquirente unico invia alla Direzione Mercati dell'Autorità:

- a) con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonché il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre;
- b) entro il 31 maggio di ogni anno, l'ammontare, suddiviso per anno di competenza, delle partite economiche sopravvenute dopo la chiusura dei bilanci di esercizio e per le quali non è stata prevista alcuna destinazione/copertura.

20.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di maggior tutela, ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice che serve più di 100.000 clienti finali comunica con cadenza trimestrale alla Direzione Mercati dell'Autorità i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio, o, ove tali dati non siano disponibili, la propria miglior stima dei medesimi prelievi. La Direzione Mercati informa periodicamente, con apposita comunicazione, tali esercenti la maggior tutela societariamente separati circa il dettaglio dei dati richiesto e i tempi a disposizione per l'invio.

SEZIONE 3 PEREQUAZIONE E CONGUAGLI ANNUALI

Articolo 21

Ambito

21.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione disciplinano i meccanismi di perequazione che si applicano a:

- a) gli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
- b) le imprese distributrici a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- c) le imprese distributrici a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

21.2 La Cassa, attenendosi alle modalità previste nella presente Sezione, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascun esercente la maggior tutela e per ciascuna impresa distributrice dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione di ciascuno dei meccanismi definiti al comma 21.1.

- 21.3 I saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui al comma 21.1, lettere a) e c) sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'Articolo 61 del TIT.
- 21.4 I saldi derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al comma 21.1, lettera b) sono posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi di cui all'Articolo 54 del TIT.
- 21.5 Le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'Articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 21.1.

Articolo 22

Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela

- 22.1 In ciascun anno l'ammontare A di perequazione da regolare con ciascun esercente la maggior tutela in relazione ai costi sostenuti dall'esercente stesso per l'approvvigionamento dell'energia elettrica è pari a:

$$A = [CA - RA]$$

dove:

- CA denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica per servire i clienti in maggior tutela, calcolato secondo la seguente formula:

$$CA = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{acq}_{i,m}) + cong^+_{AU}$$

- RA denota i ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica fornita ai clienti in maggior tutela, calcolati secondo la seguente formula:

$$RA = RPED + \sum_b RUTD + cong^-_{AU}$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 18.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- $q^{acq}_{i,m}$ è l'energia elettrica approvvigionata dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;

- $cong^+_{AU}$ è l'ammontare di cui all'Articolo 25 versato all'Acquirente unico dall'esercente la maggior tutela;
- $RPED$ è la somma dei ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 applicando il corrispettivo PED di cui al comma 10.1, lettera a), esclusi i ricavi ottenibili dall'applicazione del medesimo corrispettivo agli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- $cong^-_{AU}$ è l'ammontare di cui all'Articolo 25 versato dall'Acquirente unico all'esercente la maggior tutela;
- $\sum_D RUTD$ denota la somma rispetto all'insieme delle imprese distributrici degli importi $RUTD$ ottenibili dalla cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione come calcolati al successivo comma 22.2.

22.2 Entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno, relativamente all'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione nell'anno precedente, ciascuna impresa distributrice, per la quota di tale energia non approvvigionata nell'ambito del mercato libero, è tenuta a versare a ciascun esercente la maggior tutela un ammontare $RUTD$ calcolato come pari a:

$$RUTD = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{c-UTeD}_{i,m} * \lambda^c)$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 18.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- $q^{c-UTeD}_{i,m}$ è l'energia elettrica fornita agli usi propri della distribuzione e della trasmissione appartenenti alla tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 dall'esercente la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m . Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono;
- λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3.

Articolo 23

Perequazione dell'acquisto dell'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione

23.1 L'ammontare di perequazione relativo all'acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione riconosciuto a ciascuna impresa distributrice è pari:

$$RUTD_{ID} = \sum_c \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * Q^{c-UTeD}_{i,m} * \lambda^c)$$

dove:

- $Q^{c-UTeD}_{i,m}$ è il totale dell'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione appartenenti alla tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3, inclusiva dell'energia elettrica eventualmente approvvigionata nel mercato libero. Il riconoscimento della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione e della fornitura di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene dietro specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice; con riferimento all'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione, l'impresa distributrice provvede ad attribuire l'energia elettrica alle diverse fasce orarie dei diversi mesi dell'anno in coerenza con le disposizioni della normativa del *load profiling* applicabile al periodo cui i prelievi si riferiscono.

Articolo 24

Perequazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard

24.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione ΔL relativo al valore della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard da regolare con ciascuna impresa distributrice è pari a:

$$\Delta L = \sum_m \sum_i (pau_{i,m} * q^{\Delta L}_{i,m})$$

dove:

- i assume i valori delle fasce orarie F1, F2 e F3;
- m indica il mese dell'anno;
- $pau_{i,m}$ è il prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 18.4 praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per ciascuna delle fasce orarie i del mese m ;
- $q^{\Delta L}_{i,m}$ è l'energia elettrica corrispondente alla differenza tra perdite effettive e perdite standard per ciascuna delle fasce orarie i del mese m , calcolata secondo la seguente formula:

$$q_{i,m}^{\Delta L} = [(\sum_m \sum_i q_{i,m}^{\text{dest}_D} - (\sum_c \sum_m [\lambda^c * q_{i,m}^{c_MT}])) * [(q_{i,m}^{\text{dest}_D}) / (\sum_m \sum_i [q_{i,m}^{\text{dest}_D}])]]$$

dove:

- $q_{i,m}^{\text{dest}_D}$ è la quantità di energia elettrica determinata ai sensi del comma 26.1 e rappresenta l'energia elettrica destinata ai clienti nella maggior tutela in ciascuna delle fasce orarie i del mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica approvvigionata per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
- λ^c è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicabili ai clienti finali della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3;
- $q_{i,m}^{c_MT}$ è l'energia elettrica fornita, nell'ambito del servizio di maggior tutela ai clienti della tipologia contrattuale c di cui al comma 2.3 connessi alla rete dell'impresa distributrice nel mese m ; tale energia comprende l'energia elettrica fornita per gli usi propri della distribuzione e della trasmissione.

- 24.2 Ai fini della determinazione del valore assunto dall'ammontare ΔL di cui al comma 24.1, gli esercenti la maggior tutela sono tenuti a mantenere separata contabilizzazione dell'energia elettrica fornita in ciascun anno, nell'ambito del servizio di maggior tutela, ai punti di prelievo connessi a ciascun livello di tensione ed alla rete di ciascuna impresa distributrice.

Articolo 25

Conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling

- 25.1 L'esercente la maggior tutela è tenuto a versare all'Acquirente unico, se positivo, o ha diritto a ricevere dal medesimo, se negativo, un ammontare pari alla somma per ciascuna area di riferimento di quota parte dell'importo che l'Acquirente Unico è tenuto a versare a Terna, se positivo, o ha diritto a ricevere da Terna, se negativo successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio del *load profiling* determinate ai sensi dei commi 29.3, 32.1 e 35.2 del TIS.
- 25.2 Con riferimento alle partite economiche di cui al comma 25.1, nonché con riferimento alle partite economiche di cui ai commi 59.3 e 67.1 del TIS e alle partite economiche determinate ai sensi della deliberazione ARG/elt 34/09 di competenza dell'Acquirente unico, la regolazione delle partite economiche tra ciascun esercente la maggior tutela e l'Acquirente unico deve avvenire entro il giorno 31 (trentuno) agosto di ciascun anno.
- 25.3 Per ciascun periodo considerato e per ciascuna area di riferimento, l'Acquirente unico determina la quota parte degli importi di cui al comma 25.1 e di cui al comma 25.2, relativa a ciascun esercente la maggior tutela in misura pari al rapporto tra:

- a) gli importi fatturati all'esercente la maggior tutela per la cessione dell'energia elettrica nell'area di riferimento;
- b) il valore complessivo degli importi fatturati all'insieme degli esercenti la maggior tutela per l'energia elettrica ceduta nell'area di riferimento.

Articolo 26

Energia elettrica destinata ai clienti serviti nella maggior tutela

- 26.1 L'energia elettrica destinata nella fascia oraria *i* di ciascun mese *m* ai clienti serviti nella maggior tutela i cui punti di prelievo sono ubicati nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice è pari alla sommatoria per ciascuna area di riferimento della somma de:
- a) l'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nella fascia oraria *i* del mese *m* i cui punti di prelievo non sono trattati orari e ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e nell'area di riferimento;
 - b) l'energia elettrica prelevata nella fascia oraria *i* del mese *m* dai punti di prelievo trattati orari e ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e nell'area di riferimento corrispondenti a clienti serviti in maggior tutela, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.
- 26.2 Con riferimento a ciascuna impresa distributrice e per ciascuna area di riferimento, l'energia elettrica destinata ai clienti serviti nella maggior tutela i cui punti di prelievo non sono trattati orari di cui al comma 26.1, lettera a) è pari, per ciascuna fascia oraria *i* di ciascun mese *m*, alla differenza tra:
- a) la somma dell'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria *i* del mese *m*;
 - b) la somma dell'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria *i* del mese *m*.
- 26.3 L'energia elettrica immessa nell'area di riferimento nella rete dell'impresa distributrice nella fascia oraria *i* del mese *m* di cui al comma 26.2, lettera a) è pari alla somma dell'energia elettrica:
- a) immessa nella fascia oraria *i* del mese *m* nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;
 - b) prelevata nella fascia oraria *i* del mese *m* per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo connessi alla rete di trasmissione nazionale ubicati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.

- c) immessa nella fascia oraria i del mese m nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 4, colonna C, del TIS.
- 26.4 L'energia elettrica prelevata nell'area di riferimento dalla rete dell'impresa distributrice è nella fascia oraria i del mese m di cui al comma 26.2, lettera b) è pari alla somma dell'energia elettrica:
- a) prelevata nella fascia oraria i del mese m dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna B, del TIS;
 - b) prelevata nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo relativi a clienti finali del mercato libero o clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
 - c) prelevata nella fascia oraria i del mese m per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione in punti di prelievo compresi nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e trattati su base oraria, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS;
 - d) prelevata nella fascia oraria i del mese m dai punti di prelievo dei clienti serviti in maggior tutela ubicati nell'area di riferimento e nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e trattati su base oraria, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 4, colonna A, del TIS.
- 26.5 Nel caso di clienti finali serviti nel mercato libero o serviti in salvaguardia i cui punti di prelievo non sono trattati orari, l'attribuzione alla fascia oraria i del mese m dell'energia elettrica prelevata nei medesimi punti di prelievo è determinata ai sensi della disciplina del *load profiling*.
- 26.6 Per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario è assunto, nella fascia oraria i del mese m , un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo d'area dell'area medesima, di cui all'Articolo 7 del TIS.

Articolo 27
Disposizioni alla Cassa

- 27.1 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione relativo all'anno precedente. Ai fini dell'attività di quantificazione degli ammontari di perequazione di cui al precedente Articolo 21, la Cassa si avvale del supporto dell'Acquirente unico, anche per valutare la coerenza tra le informazioni trasmesse dagli esercenti la maggior tutela e dalle imprese distributrici.
- 27.2 Nel caso in cui l'esercente la maggior tutela o l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 27.1, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso.
- 27.3 La Cassa, entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno, comunica all'Autorità, a ciascuna esercente la maggior tutela e a ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'Articolo 21.
- 27.4 In relazione ai singoli meccanismi di perequazione:
- a) ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice provvede ai versamenti di competenza alla Cassa entro il 30 novembre di ogni anno;
 - b) la Cassa liquida le relative partite entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Le regolazioni economiche di cui alle lettere a) e b) sono determinate come differenza tra l'ammontare di perequazione di cui al comma 27.3 e l'ammontare del gettito del corrispettivo PPE trattenuto dagli esercenti la maggior tutela, pari a quanto comunicato alla Cassa ai sensi del comma 16.1 alla data delle medesime regolazioni.
- 27.5 I versamenti alla Cassa di cui al comma 27.4, lettera a) sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 27.4, per gli importi derivanti dal gettito del corrispettivo PPE eccedenti l'ammontare di perequazione riconosciuto.
- 27.6 Successivamente alla disponibilità da parte della Cassa delle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 16.1:
- a) entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello a cui la perequazione si riferisce, la Cassa provvede alla determinazione ex

post della differenza tra l'ammontare di perequazione di cui al comma 27.3 e l'ammontare del gettito del corrispettivo PPE trattenuto dagli esercenti la maggior tutela durante l'anno solare successivo a quello a cui la perequazione si riferisce;

- b) entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello a cui la perequazione si riferisce, ciascun esercente la maggior tutela, ciascuna impresa distributrice e la Cassa procedono alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi del comma 27.4 e gli importi di cui alla precedente lettera a).

27.7 I versamenti alla Cassa di cui al comma 27.6 sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 27.6.

27.8 Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute in relazione ai meccanismi di perequazione non venga completata entro 3 mesi dal termine previsto per tale liquidazione, la Cassa riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione.

27.9 In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità.

27.10 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 27.2, l'esercente la maggior tutela o l'impresa distributrice invii i dati necessari al calcolo dell'ammontare dei meccanismi di perequazione, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'esercente la maggior tutela o dell'impresa distributrice, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:

- a) ai sensi del comma 27.2;
- b) sulla base dei dati inviati dall'esercente la maggior tutela o dall'impresa distributrice a valle della determinazione di cui alla lettera a).

27.11 In caso di inottemperanza dei termini di cui al comma 27.4, lettera a) e al comma 27.6, lettera b), la Cassa applica sulla somma dovuta dagli esercenti la maggior tutela e dalle imprese distributrici un tasso di interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 aumentato di tre punti e mezzo percentuali calcolato a decorrere dal primo giorno del mese successivo ai termini di cui ai richiamati commi.

TITOLO 3 SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

Articolo 28

Ambito di applicazione

- 28.1 Ciascun soggetto esercente la salvaguardia è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 3.
- 28.2 I clienti aventi diritto alla salvaguardia comprendono tutti i clienti finali diversi dai clienti di cui al comma 8.2.
- 28.3 Il cliente in salvaguardia ha diritto di recedere dal contratto per il medesimo servizio con un preavviso di un mese.

Articolo 29

Condizioni del servizio di salvaguardia

- 29.1 L'esercente la salvaguardia eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente Articolo.
- 29.2 Entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia, il nuovo esercente la salvaguardia comunica a ciascun cliente finale servito:
 - a) di essere il nuovo esercente la salvaguardia individuato ai sensi delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 125/07;
 - b) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
 - c) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.
- 29.3 Il nuovo esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione di ciascun esercente, ai sensi dell'Articolo 5, comma 5.6, della deliberazione n. 337/07, copia del contratto di erogazione del servizio di salvaguardia nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.
- 29.4 Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente l'esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari, determinati ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2007 a copertura dei costi per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica.
- 29.5 Le informazioni di cui al comma 29.4 devono essere distinte per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.
- 29.6 L'esercente la salvaguardia pubblica i dati di cui al comma 29.4 con riferimento a tutto il periodo in cui il medesimo eroga il servizio.

29.7 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano:

- a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera d) del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99 e alla deliberazione ARG/com 202/09 fatto salvo quanto previsto al successivo comma 29.8;
- b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera g), del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99 fatto salvo quanto previsto al successivo comma 29.8;
- c) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b), e), h), i) e j), del TIT le disposizioni al comma 29.8.

29.8 Le condizioni minime contrattuali per le tipologie contrattuali di cui al comma 29.7, lettera c), devono contenere le seguenti previsioni:

- a) la fatturazione dei consumi avviene con periodicità almeno mensile con riferimento ai consumi, effettivi o stimati, dei mesi precedenti. I documenti di fatturazione devono riportare almeno le seguenti informazioni:
 - i. tipologia del contratto e caratteristiche della fornitura;
 - ii. periodo di riferimento della fattura e consumi;
 - iii. modalità di pagamento e di aggiornamento dei corrispettivi;
- b) il termine di scadenza per il pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura medesima;
- c) il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato; qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente la salvaguardia può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora e dei costi di recupero, calcolati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ivi comprese, in quanto applicabili, quelle in tema di transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni;
- d) il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti autorizzati dall'esercente e con le modalità da quest'ultimo indicate, libera il cliente dai suoi obblighi.

Le disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma si applicano anche ai clienti del servizio di salvaguardia corrispondenti alle tipologie contrattuali di cui alle lettere a) e b) del comma 29.7.

29.9 Con riferimento a tutte le tipologie contrattuali, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione n. 200/99, è facoltà dell'esercente la salvaguardia richiedere al cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 29.2 o alla comunicazione di cui al comma 4.10, la prestazione di apposita garanzia finanziaria. In ogni caso, l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

29.10 L'ammontare della garanzia di cui al precedente comma 29.9 è determinato dall'esercente la salvaguardia in misura non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione (mese o

bimestre). Il cliente finale è tenuto al versamento della garanzia secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'esercente la salvaguardia.

29.11 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 29.8, lettera c), i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito sono non superiori alla somma de:

- a) i corrispettivi unitari di cui all'Articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
- b) i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice;
- c) il corrispettivo C_{SAL} i cui valori sono determinati nella Tabella 7.

29.12 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 29.11 per i punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengono attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono. Per i punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera b) del TIT, ove non siano disponibili i dati di misura orari o per fasce orarie, l'attribuzione dei consumi a ciascuna fascia oraria avviene sulla base del profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato da Terna ai sensi del comma 39.1, lettera b) del TIS.

29.13 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura relativa al servizio di salvaguardia, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall'esercente il servizio ai sensi del comma 29.9, l'esercente la salvaguardia può chiedere all'impresa distributrice di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II della deliberazione ARG/elt 4/08. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettere c), d), e) ed f) del medesimo provvedimento.

Articolo 30

Disponibilità delle informazioni necessarie ai fini della fatturazione dei clienti finali in salvaguardia

30.1 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario riferito ai clienti finali serviti in salvaguardia l'impresa distributrice, non oltre 20 (venti) giorni successivi al termine di ciascun mese è tenuta a mettere a disposizione dell'esercente la salvaguardia i dati di misura di energia elettrica relativi al mese precedente. Le quantità comunicate dall'impresa distributrice devono essere coerenti con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi del Titolo IV del TIS.

30.2 Ai fini degli adempimenti di cui al comma 30.1, entro la fine di ogni mese ciascun esercente la salvaguardia trasmette a ciascuna impresa distributrice l'elenco dei punti di prelievo trattati monorari serviti in salvaguardia nel medesimo mese indicando per ciascun punto di prelievo:

- a) POD identificativo;
 - b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale.
- 30.3 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare le comunicazioni dei dati di misura secondo i formati previsti dalla deliberazione 65/2012/R/eel e secondo le modalità di messa a disposizione di cui al comma 18.2 del TIME.
- 30.4 *Soppresso.*

Articolo 31

Obblighi informativi per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia

- 31.1 Il nuovo esercente la salvaguardia comunica all'Acquirente unico, entro il 29 novembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali i riferimenti dei contratti di dispacciamento in cui includere i punti di prelievo relativi ai clienti serviti in salvaguardia.
- 31.2 L'Acquirente unico comunica alle imprese distributrici, secondo le modalità dal medesimo definite, i contratti di dispacciamento di cui al comma 31.1, affinché le medesime imprese provvedano, secondo le tempistiche previste per la variazione degli utenti del dispacciamento, ad includere i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia. Ai fini di permettere detta inclusione, l'esercente la salvaguardia uscente è tenuto a comunicare all'impresa distributrice, entro il 30 novembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, i seguenti dati con riferimento a ciascun punto di prelievo relativo a clienti serviti in salvaguardia:
- a) POD identificativo;
 - b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale.
- 31.3 L'impresa distributrice è tenuta a includere i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia nella comunicazione di cui al comma 3.7 della deliberazione ARG/elt 42/08.
- 31.4 L'esercente la salvaguardia uscente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, comunica al nuovo esercente la salvaguardia:
- a) i medesimi elementi informativi di cui al comma 4.4 relativi ai clienti finali titolari di punti di prelievo serviti in salvaguardia nel mese di dicembre;
 - b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 40 della deliberazione n. 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili;
 - c) gli elementi informativi di cui al comma 4.4 relativamente ai punti per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta attivazione del servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo;
 - d) gli elementi informativi di cui al comma 4.4 e i dati di cui alla lettera b) del presente comma, relativamente ai punti per i quali alla data della

comunicazione sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo.

31.5 Nel caso in cui il punto di dispacciamento comprenda anche punti di prelievo relativi a clienti finali non serviti in salvaguardia, l'energia elettrica prelevata di cui al comma 31.4, lettera b), con riferimento ai punti di prelievo serviti in salvaguardia, è pari alla miglior stima della somma de:

- a) i CRPP di cui all'Articolo 18 del TIS moltiplicati per il prelievo residuo d'area (PRA) con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari;
- b) il prelievo orario effettivo con riferimento ai punti di prelievo trattati orari;
- c) l'energia elettrica prelevata da ciascun punto di prelievo corrispondente a un impianto di illuminazione pubblica non tratto su base oraria.

31.6 I medesimi criteri di cui al comma 31.5 si applicano ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata relativamente ai punti di prelievo per i quali alla data della comunicazione di cui al comma 31.4 sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo.

31.7 Le comunicazioni di cui ai commi 31.2 e 31.4 devono avvenire:

- a) attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'esercente la salvaguardia uscente idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna;
- b) utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

31.8 L'esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 5.6 della deliberazione n. 337/07 e l'1 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:

- a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;
- b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente la salvaguardia;
- c) che, ai sensi dell'Articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti la maggior tutela.

31.9 L'impresa distributrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto di trasporto e l'ammontare delle relative garanzie finanziarie, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:

- a) entro il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali;
- b) contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4.3 qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia.

31.10 Il nuovo esercente la salvaguardia, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 31.9, lettera a), è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità da esso stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie.

Articolo 32

Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia ai fini del monitoraggio

32.1 Ciascun esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Acquirente unico le variazioni relative ai propri dati anagrafici: denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle loro variazioni.

32.2 Entro la fine di ciascun mese l'esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare, con riferimento al mese precedente a quello di invio della comunicazione, all'Autorità:

- a) le condizioni economiche effettivamente applicate ai clienti finali;
- b) il numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia, distinguendo il numero dei punti di prelievo che è servito a seguito di nuova attivazione e il numero dei punti di prelievo che è servito a seguito di rientro dal mercato libero;
- c) il numero dei punti di prelievo che cessa di essere servito in salvaguardia, distinguendo altresì il numero dei punti che cessa di essere servito per disattivazione del punto di prelievo e il numero dei punti di prelievo che cessa di essere servito a seguito di sottoscrizione di un contratto di vendita nel mercato libero con il medesimo esercente la salvaguardia o con una società di vendita ad esso collegata o appartenente al medesimo gruppo societario;
- d) distintamente per ciascuna fascia oraria, ove disponibile:
 - i. l'energia elettrica prelevata nel mese precedente, ovvero
 - ii. una stima dell'energia elettrica prelevata con riferimento ai punti di prelievo per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo.

Le informazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) dovranno essere fornite distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.

32.3 Le rilevazioni dei dati di cui al comma 32.1 è effettuata tramite la piattaforma informatica dell'Autorità mediante appositi moduli disponibili sul sito internet dell'Autorità.

- 32.4 L'Autorità si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dei dati di cui al comma 32.1, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

Comunicazioni per l'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela

- 33.1 Ciascuna impresa distributrice trasmette all'Acquirente unico, secondo le modalità definite da quest'ultimo, la registrazione delle misure dell'energia elettrica, nonché ogni altra informazione o dato utile ai fini del compimento, da parte del medesimo Acquirente unico, degli adempimenti di competenza, ivi inclusa la verifica di cui al comma 19.3.

Articolo 34

Soppresso

Articolo 35

Soppresso

Articolo 36

Recapito del servizio guasti

- 36.1 Entro il 31 luglio 2007, le imprese distributrici comunicano ad ogni utente del trasporto di punti di prelievo connessi alle proprie reti, uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti e provvedono a segnalarne tempestivamente ogni variazione.
- 36.2 Ciascun esercente il servizio di vendita riporta nei documenti di fatturazione dei clienti finali il recapito del servizio guasti comunicato dall'impresa distributrice competente.

Articolo 37

Disposizioni in tema di Sistema Informativo Integrato

- 37.1 Ciascun esercente la maggior tutela è tenuto al pagamento del corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato di cui all'Articolo 24bis del TIS relativamente ai clienti finali a cui è erogato il servizio.
- 37.2 Il periodo di fatturazione del corrispettivo di cui al comma 37.1 è il mese di calendario. Ai fini della fatturazione:
- a) ciascun esercente la maggior tutela comunica all'Acquirente unico, secondo modalità e tempi da questo definiti, gli elementi necessari al calcolo del corrispettivo;
 - b) l'Acquirente unico calcola l'importo del corrispettivo entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza ed emette la fattura entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.

- 37.3 I pagamenti degli esercenti all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 38

Identificazione delle piccole imprese

- 38.1 A partire dall'1 marzo 2008, l'esercente la maggior tutela richiede, con la prima fattura utile, ai clienti finali appartenenti alle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), punto ii) cui è erogato il servizio di maggior tutela e che non hanno esercitato il diritto di recesso, la dichiarazione sostitutiva inviando il modulo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione.
- 38.2 Nel caso in cui l'informazione ottenuta a valle della richiesta effettuata ai sensi del comma 38.1 non sia stata archiviata, a partire dall'1 gennaio 2012 l'esercente la maggior tutela reitera la richiesta di dichiarazione sostitutiva secondo le modalità indicate al comma 38.1 e procede alla loro archiviazione ai sensi del comma 5.4.
- 38.3 Qualora entro 30 (trenta) giorni dall'invio della richiesta di dichiarazione sostitutiva l'esercente la maggior tutela non abbia ricevuto alcuna risposta da parte del cliente finale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3.

Articolo 39

Disposizioni transitorie e finali

- 39.1 A valere dall'1 luglio 2007 si applicano al servizio di vendita di maggior tutela, se compatibili con il presente provvedimento, le disposizioni dell'Autorità in vigore fino al 30 giugno 2007 con riferimento al mercato vincolato.
- 39.2 Il gettito di cui al comma 15.2 alimenta il conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione. Il Conto viene utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna derivanti dall'applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione diversi da quelli serviti nell'ambito della salvaguardia.
- 39.3 In caso di riprogrammazione dei misuratori elettronici ai fini del trattamento per fasce ai sensi del comma 4.2 del TIS, si applicano le disposizioni di cui al comma 7.10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07.
- 39.4 Le componenti RCV e RCV_i sono aggiornate entro il 31 dicembre 2013, al fine di tenere conto dell'andamento degli oneri relativi alla morosità da riconoscere e della necessità di definire un percorso di efficientamento nella gestione del credito connesso ai clienti morosi. A tal fine gli esercenti societariamente separati che operano negli ambiti territoriali di imprese distributrici che servono più di 100.000 clienti finali sono tenuti a inviare all'Autorità le informazioni necessarie per tale aggiornamento secondo il dettaglio richiesto mediante apposita comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità.

Tabella 1: - Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	3000,00	4970,00	0,133
	Da 01/01/2013	3000,00	6961,54	0,186

Tabella 2 – Informazioni da trasferire all'utente del trasporto ai sensi del comma 34.4

Soppressa

Tabella 3 - Componente $DISP_{BT}$

a) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)**

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
		lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-931,20	-0,028
	Da 01/01/2013	-452,89	-0,014

b) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza sino a 3 kW**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-1352,75
	Da 01/01/2013	-1451,50

		centesimi di euro/kWh	
		Periodo di applicazione	
da	fino a	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	Da 01/01/2013
0	900	0,049	0,053
901	1800	0,049	0,053
1801	2640	0,414	0,454
2640	3540	0,810	0,887
3541	4440	0,810	0,887
Oltre 4440		1,220	1,350

- c) **Componente DISP_{BT} di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)**

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-773,00
	Da 01/01/2013	-829,43

Tabella 4:- Componente RCV di cui al comma 15.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
		Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013	1846,31	4524,00	0,099
		Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013	2127,30	6675,97	0,146

Tabella 5: Componente RCVi di cui al comma 15.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
		Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013	1477,05	3619,20	0,080
		Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013	1701,84	5340,78	0,120

Tabella 6: Fasce orarie

F1:	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2:	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato:	dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3:	
Nei giorni dal lunedì al sabato:	dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00
Nei giorni di domenica e festivi*:	Tutte le ore della giornata
* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre	

Tabella 7: Corrispettivo C_{SAL} di cui al comma 29.11, lettera c) applicato ai clienti finali del servizio di salvaguardia

C_{SAL}	0,50 centesimi di euro/kWh □
-----------	------------------------------

TAVOLA DI CONCORDANZA

TIV approvato con la deliberazione n. 156/07 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 236/07, 237/07, 289/07, 311/07, 349/07, 352/07, ARG/elt 10/08, 18/08, 25/08, 26/08, 37/08, 42/08, 56/08, 76/08, 113/08, 122/08, 137/08, 146/08, 171/08, 174/08, 190/08, 35/09, 107/09, 112/09, 120/09, 132/09, 153/09, 191/09, 205/09, 22/10, 41/10, 94/10, 122/10, 139/10, 192/10, ARG/com 201/10, ARG/elt 208/10, 232/10, 53/11, 83/11, 122/11, 125/11, ARG/com 151/11, ARG/elt 205/11	TIV approvato con la deliberazione 301/2012/R/eel e successivamente modificato con le deliberazioni 565/2012/R/eel e 583/2012/R/EEL
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 4bis	Articolo 5
Articolo 4ter	Articolo 6
Articolo 4quater	Articolo 7
Articolo 5	Articolo 8
Articolo 6	-
Articolo 6bis	Articolo 9
Articolo 6ter	-
Articolo 7	Articolo 10
Articolo 7bis	Articolo 11
Articolo 7ter	Articolo 12
Articolo 8	Articolo 13
Articolo 9	Articolo 14
Articolo 9bis	Articolo 15
Articolo 9ter	Articolo 16
Articolo 10	Articolo 17
Articolo 11	Articolo 18

Articolo 12	Articolo 19
Articolo 13	Articolo 20
Articolo 13bis	Articolo 21
Articolo 13ter	Articolo 22
Articolo 13quater	Articolo 23
Articolo 13quinquies	Articolo 24
Articolo 13sexties	Articolo 25
Articolo 13septies	Articolo 26
Articolo 13octies	-
Articolo 13nonies	Articolo 27
Articolo 14	Articolo 28
Articolo 15	Articolo 29
Articolo 15bis	Articolo 30
Articolo 15ter	Articolo 31
Articolo 16	Articolo 32
Articolo 17	Articolo 33
Articolo 18	Articolo 34 - soppresso
Articolo 19	Articolo 35 - soppresso
Articolo 20	Articolo 36
Articolo 21	Articolo 37
Articolo 22	Articolo 38
Articolo 23	-
Articolo 24	-
Articolo 26	-
Articolo 25, Articolo 27	Articolo 39

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI
ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI**

Il/La sottoscritto/a _____
con sede in _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ p.IVA _____
nella persona del suo legale rappresentante _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in _____ n. _____

- ai sensi e per gli effetti dell' Articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto che, ai sensi dell' Articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell' Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas (TIV), **hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;**
- preso inoltre atto che, **i clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell'ambito del regime di salvaguardia**, servizio cui si applicano condizioni mediamente più onerose;

DICHIARA

- ☐ di avere più di 50 dipendenti;
- ☐ di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;
- ☐ che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media¹ o alta o altissima tensione;

OPPURE

- ☐ di non soddisfare alcuna delle tre condizioni precedenti. In tal caso, si impegna a comunicare tempestivamente all'esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno di una delle tre precedenti condizioni.

Ai sensi dell'Articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sottoscrittore, sig. _____.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

¹ Sono punti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.

NOTA ILLUSTRATIVA

Ai sensi della legge 125/07, in seguito alla completa liberalizzazione del mercato elettrico, avvenuta l'1 luglio 2007, i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo in bassa tensione che non sono serviti da un venditore sul mercato libero hanno diritto ad usufruire del servizio di maggior tutela, servizio per cui le condizioni economiche sono fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, solo se hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Al fine di poter identificare i clienti che hanno diritto a tale servizio, **si richiede a tutti i clienti finali non domestici in bassa tensione che non sono serviti sul mercato libero di compilare e restituire all'esercente la maggior tutela il presente modulo**. L'esercente la maggior tutela che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, non abbia ricevuto il modulo debitamente compilato, solleciterà una risposta con la prima fattura utile. Trascorsi 30 giorni dal sollecito, il cliente che non abbia provveduto a restituire il modulo debitamente compilato all'esercente la maggior tutela **continuerà ad essere servito nell'ambito della maggior tutela, ma sarà oggetto di controlli, atti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio, condotti dalle autorità competenti**. Qualora in esito a tali controlli il cliente non risultasse in possesso dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, il medesimo:

- sarà trasferito al servizio di salvaguardia, servizio le cui condizioni economiche non sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma sono liberamente determinate dall'esercente il servizio medesimo e che pertanto può risultare potenzialmente più oneroso;
- sarà tenuto a corrispondere all'esercente la maggior tutela per il periodo compreso tra l'invio del citato sollecito e la data di uscita dal servizio di maggior tutela la differenza, se positiva, tra le somme dovute in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia erogato nell'ambito territoriale in cui è situato il cliente e le somme effettivamente versate in applicazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela.

Sono altresì fatti salvi eventuali provvedimenti, anche di natura penale, previsti dalla legge.

Il cliente finale può comunque in qualsiasi momento scegliere un venditore sul mercato libero.

Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi di maggior tutela e di salvaguardia sono disponibili sul sito *internet* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il totale di bilancio è pari al totale dell'attivo patrimoniale.

I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

2. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

3. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la sua irricevibilità, la fotocopia di un documento di identità – in corso di validità – del sottoscrittore la dichiarazione stessa.

4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all'Articolo 5 dell'Allegato A alla delibera 301/2012/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, di cui alla citata delibera.

Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato all'indirizzo:

1

¹ Compilazione a cura dell'esercente la maggior tutela